



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 89/05 Reg. Sent.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di N. 4620/2004 R.G. Palermo, Sezione Seconda, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso **R.G. n. 4620/2004**, proposto dall'**IMPRESA COSTRUZIONI MARIA SS. DEI MIRACOLI** di Territo Silvio & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, in virtù della procura a margine del ricorso, dagli avvocati Giovanni e Giuseppe Immordino, presso il cui studio in Palermo, viale Libertà n. 171, è elettivamente domiciliato;

C O N T R O

la Provincia Regionale di Caltanissetta, in persona del Presidente *pro tempore*, non costituitosi in giudizio;

E NEI CONFRONTI DI

1. Impresa Vullo Calogero, in persona dell'omonimo titolare, rappresentato e difeso, in virtù della procura a margine del controricorso, dagli avvocati Caterina Giunta, Salvatore Leone Giunta e Maria Diliberto, presso il cui studio in Palermo, via Nunzio Morello n. 20, è elettivamente domiciliato;
2. Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via Alcide De Gasperi, n. 81, è domiciliato per legge;

PER L'ANNULLAMENTO

1. del verbale di gara del 26-31 agosto, 1-2 settembre 2004, con il quale è stato aggiudicato alla impresa Vullo Calogero l'appalto dei *“lavori di manutenzione straordinaria per pronti interventi sulle strade provinciali”*;
2. del disciplinare di gara, nella parte in cui prevede che *“le medie sono calcolate sino alla terza cifra decimale soltanto al fine di determinare l'arrotondamento della seconda cifra decimale all'unità superiore, qualora la predetta cifra decimale sia pari o superiore a cinque; a questo fine la terza cifra può essere arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque”*;
3. ove occorra del D.A. n. 93/GAB del 25 novembre 2003, nella parte in cui ha integrato la bozza di disciplinare – tipo relativo alle gare di pubblico incanto, disponendo che *“le medie sono calcolate sino alla terza cifra decimale soltanto al fine di determinare l'arrotondamento della seconda cifra decimale all'unità superiore, qualora la predetta cifra decimale sia pari o superiore a cinque; a questo fine la terza cifra può essere arrotondata all'unità superiore*

qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque”;

4. degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici;

Vista l’ordinanza collegiale n. 2072 del 10 novembre 2004;

Visti il controricorso ed il ricorso incidentale della controinteressata;

Visti i motivi aggiunti e la memoria della ricorrente;

Visti i motivi aggiunti della controinteressata;

Viste le memorie presentate in vista della udienza dalla ricorrente e dalla controinteressata;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il Referendario Aurora Lento;

Uditi alla udienza pubblica del 14 gennaio 2004 gli avvocati Giovanni e Giuseppe Immordino per la ricorrente, l’avv. Caterina Giunta per la controinteressata e l’avv. dello Stato Massimo Rubino per l’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici;

Ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO

1. Con verbale del 26-31 agosto, 1-2 settembre 2004 è stato aggiudicato l’appalto dei *“lavori di manutenzione straordinaria per pronti interventi sulle strade provinciali”* (importo

complessivo € 405.298,00), indetto dalla Provincia Regionale di Caltanissetta, alla impresa Vullo Calogero, il cui ribasso del 21,27 % è risultato il più prossimo per difetto alla media finale delle offerte rimaste in gara, determinata dal seggio nel 21,28 %.

Con ricorso, notificato il 27 settembre 2004 e depositato il giorno 29 successivo, l'impresa "Costruzioni Maria SS. dei Miracoli" ha impugnato il verbale di gara, unitamente al disciplinare di gara ed al bando-tipo regionale nella parte relativa all'arrotondamento delle medie alla seconda cifra decimale, lamentando che per effetto di tale arrotondamento sarebbe stato alterato l'esito della gara, con conseguente aggiudicazione alla controinteressata Impresa Vullo Calogero, mentre senza tale arrotondamento la soglia di anomalia sarebbe risultata (non del 21,8%, ma) del 21,2807%, e l'offerta più prossima per difetto sarebbe stata, con il ribasso del 21,28%, quella della ricorrente, Impresa Maria SS. dei Miracoli, che sarebbe risultata aggiudicataria.

La ricorrente ha, pertanto, chiesto l'annullamento dei provvedimenti impugnati, previa sospensione e vinte le spese, per i seguenti motivi:

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 21, comma 1 bis della l. n. 109/1994 come integrato dalla l. r. n. 7/2002, come richiamato espressamente dal bando di gara. Violazione di principi di buon andamento della P.A..

Il disciplinare di gara ed il corrispondente bando-tipo regionale, nella parte in cui prevedono l'arrotondamento delle medie alla seconda cifra decimale, effettuato nel caso di specie dal seggio di gara, sarebbero illegittimi, non avendo *“né il legislatore nazionale né quello regionale mai previsto un meccanismo di arrotondamento della media”*. Nella specie ne è risultata trasformata la media finale, *“calcolata secondo il meccanismo previsto dall'art. 21 della legge n. 109/94, da 21,2807% a 21,28%”* (...) *Limitare, come ha ritenuto il seggio di gara, la media matematica alla seconda cifra decimale finisce con l'incidere sulla parità di condizione e vizia il risultato al quale il sistema è preordinato (...)* *In buona sostanza, in ordine alle modalità di calcolo delle medie e della soglia di anomalia è necessario l'utilizzo di un meccanismo che renda neutra la tecnica dell'arrotondamento...*”.

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 21, comma 1 bis della l. n. 109/1994 come integrato dalla l.r. n. 7/2002, come richiamato espressamente dal bando di gara. Violazione di principi di buon andamento della P.A..

In ogni caso, *“il seggio di gara non poteva procedere all'arrotondamento della media non prevedendo lo stesso disciplinare di gara né quello tipo emendato*

dall'Assessore regionale ai LL.PP. alcun arrotondamento della media, dovendosi ritenere illegittima una interpretazione contraria", atteso che il bando-tipo approvato con D.A. n. 26/Gab del 5 agosto 2003 fa riferimento, ai fini dell'arrotondamento, alle "medie", mentre la modifica di cui al successivo D.A. n. 93 del 25.11.2003 fa invece riferimento, come oggetto dell'arrotondamento, alla "offerta".

L'impresa controinteressata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Anche l'Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per l'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici, senza, peraltro, dispiegare difese scritte.

Con ordinanza collegiale n. 2072 del 10 novembre 2004 è stata accolta la domanda incidentale di sospensione, con contestuale fissazione dell'udienza per la trattazione della causa nel merito.

2. La controinteressata ha proposto un controricorso, con il quale ha chiesto il rigetto del ricorso principale, siccome infondato nel merito, sostenendo la legittimità della previsione dell'arrotondamento in questione, ed un ricorso incidentale, notificato il 12 novembre 2004 e depositato il giorno seguente, con il quale ha impugnato i provvedimenti oggetto del ricorso principale, chiedendo l'ammissione dell'impresa PM Costruzioni s.r.l., che era stata esclusa dalla gara per aver

allegato alla propria documentazione un documento di identità valido alla data della dichiarazione, ma scaduto al termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte. Tale ammissione determinerebbe, infatti, che, anche in caso di accoglimento del ricorso principale, l'aggiudicazione rimarrebbe alla ricorrente incidentale.

3. Con memoria da valere quali motivi aggiunti, notificata il 13 novembre 2004 e depositata il giorno 16 successivo, la ricorrente principale ha dedotto che l'impresa PM Costruzioni andava esclusa dalla gara anche perché aveva allegato alla propria documentazione una sola fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante ed aveva omissis di *“allegare ulteriori fotocopie alla domanda di ammissione ed alla dichiarazione di possesso dei requisiti morali nell'ambito della dichiarazione unica e complessa di cui all'art. 3”*.

Con una ulteriore memoria la ricorrente principale ha replicato al ricorso incidentale, chiedendone il rigetto per infondatezza, in quanto il disciplinare di gara, nell'imporre a tutti i concorrenti la produzione di un documento di identità valido, avrebbe reso necessaria la validità temporale dello stesso *“almeno alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione dell'offerta”*.

4. Con motivi aggiunti, notificati il 13 dicembre 2004 e depositati il giorno 17 successivo, la controinteressata ha dedotto, in primo luogo, che la ricorrente principale avrebbe

dovuto essere esclusa dalla gara, in quanto non aveva allegato alla domanda di partecipazione alla gara come impresa singola una copia del documento di identità del proprio legale rappresentante e, in secondo luogo, che la doglianza dedotta dalla ricorrente principale con i motivi aggiunti avrebbe potuto essere estesa ad ulteriori 48 ditte, la cui esclusione avrebbe determinato la riformulazione della media, con la conseguenza che l'appalto sarebbe stato aggiudicato sempre alla impresa controinteressata.

Ha, inoltre, replicato ai motivi aggiunti della ricorrente principale.

Con memoria depositata in vista della udienza, la ricorrente principale, eccepita preliminarmente la inammissibilità dei motivi aggiunti di ricorso incidentale, in quanto non previsti da nessuna norma e, comunque, tardivi, ne ha contestato la fondatezza, insistendo sulle richieste precedentemente formulate.

Anche la controinteressata ha depositato in vista della udienza una memoria, con la quale ha insistito nelle proprie richieste.

Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2005, il ricorso, su conforme richiesta dei difensori delle parti, è stato posto in decisione.

DIRITTO

1. La controversia concerne la determinazione, mediante

arrotondamento alla seconda cifra decimale, della media finale delle offerte rimaste in gara e della correlata soglia di anomalia, sulla base della quale individuare l'offerta aggiudicataria.

Si duole, in particolare, la ricorrente del fatto che il seggio di gara ha determinato la soglia di anomalia in 21,28 % piuttosto che in 21,2807 %, utilizzando il criterio dell'arrotondamento alla seconda cifra decimale previsto dal disciplinare di gara, piuttosto che quello della media aritmetica pura previsto dall'art. 21 della l. 11 febbraio 1994, n. 109, come recepito in Sicilia, che non contiene alcuna analoga disposizione.

2. Ciò premesso, va precisato che:

- il bando di gara, al punto 13 (*“Criterio di aggiudicazione”*) stabiliva che la gara si sarebbe svolta con il sistema del massimo ribasso percentuale sull'importo a base di gara, e precisava che *“il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell'art. 21, comma 1 e 1-bis, della citata legge n. 109/94 e successive modifiche nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con 2 cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta, applicabile uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara. / Si*

precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la seconda”;

- a sua volta, il disciplinare di gara, al punto 2 (*“Procedura di aggiudicazione”*), quarto capoverso, dopo avere stabilito che il seggio di gara avrebbe proceduto alla determinazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 21, comma 1 bis della l. n. 109/1994 nel testo coordinato con le norme della L.r. 7/2002 e successive modifiche, ovverosia calcolando la *“media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggiore ribasso, e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media”*, disponeva che: *“Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale soltanto al fine di determinare l’arrotondamento della seconda cifra decimale dell’offerta all’unità superiore, qualora la predetta cifra decimale sia pari o superiore a cinque; a questo fine la terza cifra può essere arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque”;*
- tale clausola del disciplinare riproduce pedissequamente quella della bozza di bando-tipo

regionale, di cui al decreto dell'Assessore regionale LL.PP. n. 26/Gab del 5 agosto 2003 e relativo D.A. di rettifica n. 43/gab del 25 novembre 2003 (rispettivamente in GURS n. 41 e n. 55 del 2003).

Dalla ricostruzione fatta emerge che, in linea di principio, il seggio di gara aveva l'obbligo di rispettare la clausola del disciplinare, che prevedeva l'arrotondamento alla seconda cifra decimale della media delle offerte al fine di individuare la soglia di anomalia.

Il problema che, però, a fronte della impugnazione della predetta clausola si pone è se tale previsione sia o meno legittima.

Sotto tale profilo, va preliminarmente precisato che tale impugnativa è senz'altro tempestiva, alla stregua della condivisa giurisprudenza, secondo la quale sono impugnabili unitamente all'atto applicativo le clausole dei bandi di gara diverse da quelle relative ai requisiti di ammissione (vedi Consiglio di Stato, Ad. Plen., 27 gennaio 2003, n. 1, e da ultimo Consiglio di Stato, V, 12 ottobre 2004, n. 6566),

Nel merito la doglianza è fondata, in quanto l'art. 21, comma 1-*bis*, della legge 109/1994 come integrato dall'art. 17 della l. r. n. 7/2002, mentre dispone espressamente, al comma 1, che le offerte di ribasso devono essere espresse con due cifre decimali, nulla dispone, pur nel contesto di una dettagliata e articolata disciplina dei "criteri di aggiudicazione", circa eventuali arrotondamenti delle cifre decimali ai fini del calcolo delle medie.

L'assenza di qualunque esplicito riferimento normativo risulta tanto più significativo, avuto riguardo alla espressa limitazione a due, in forza della stessa legge, delle cifre decimali delle offerte.

Come già ritenuto da questo stesso Tribunale, è illegittima la clausola del disciplinare che, in quanto limita il calcolo della media delle offerte, mediante arrotondamento, alle prime due cifre decimali, nel silenzio della legge, impedisce l'aggiudicazione al concorrente che ha presentato l'offerta migliore (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 6 settembre 2004, n. 1858 e sez. I, 7 aprile 2004, n. 669; TAR. Sicilia, Catania, sez. I, 23 marzo 2004, n. 715, e 30 marzo 2004, n. 839). Ciò, perché l'arrotondamento, di per sé, comporta un sistema di aggiudicazione non rispondente al criterio della "ricerca della migliore offerta", introducendo elementi di aleatorietà nel calcolo tali da stravolgere il dato matematico.

Il ricorso della Impresa Costruzioni Maria SS. dei Miracoli risulta, pertanto, fondato.

3. Ciò posto, occorre procedere all'esame del ricorso incidentale, con il quale la controinteressata impresa Vullo Calogero ha a sua volta impugnato il verbale di gara lamentando l'esclusione dell'impresa PM Costruzioni, motivata dal seggio di gara per il fatto che il legale rappresentante di tale impresa aveva prodotto un documento di identità, che era scaduto il 10 agosto 2004 e, pertanto, pur essendo valido alla data della domanda di partecipazione (4 agosto 2004) ed a quella della ricezione della

busta (9 agosto 2004), non lo era a quella della scadenza del termine per la presentazione delle offerte (25 agosto 2004).

La doglianza si appalesa fondata alla luce della normativa in materia di documentazione amministrativa, dalla quale si evince che, in ossequio al principio di collaborazione tra cittadini e P.A., la dichiarazione del privato deve essere valutata nei suoi contenuti sostanziali, che prevalgono su eventuali irregolarità formali, che possono essere superate mediante rettifica.

Invero, il combinato disposto degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 prevede che le istanze e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi, siano sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate *“unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore”*.

A sua volta, l'art. 45 di detto decreto stabilisce che *“i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati da documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi”*.

Orbene, dalla normativa richiamata emerge la necessità della validità attuale del documento di identità solo ed esclusivamente nelle ipotesi della documentazione mediante esibizione, previste dall'art. 45, e non anche in quelle di istanze e dichiarazioni

sostitutive presentate alla P.A., previste dagli artt. 38, 46 e 47.

Tale difformità di disciplina trova idoneo supporto nella diversa “*ratio*” delle disposizioni in questione, in quanto l’art. 45 si riferisce alla documentazione mediante esibizione degli elementi risultanti dal documento (cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza), dei quali non può essere richiesta una diversa certificazione da parte delle Amministrazioni (fermo restando ovviamente la facoltà di accertarne la veridicità ed autenticità nel corso del procedimento), per cui è necessario che il documento sia “*in corso di validità*”.

L’art. 38 disciplina, invece, le modalità di invio e di sottoscrizione delle istanze aventi ogni possibile contenuto ed oggetto, relativamente alle quali prioritario rilievo assume la provenienza della dichiarazione o istanza da un determinato soggetto ed irrilevante diviene la mera irregolarità formale del documento. Il terzo comma della disposizione in questione si limita, infatti, a precisare che la domanda o la dichiarazione presentata alla Pubblica Amministrazione e non sottoscritta innanzi al dipendente addetto a riceverla, possa essere sottoscritta ed accompagnata da “*copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore*” la cui validità potrà quindi anche essere accertata nel corso del procedimento (in tal senso da ultimo Consiglio di Stato V, 11 novembre 2004, n. 7339).

A diversa conclusione non può, peraltro, giungersi sulla base della eccezione, sollevata dalla difesa della ricorrente principale,

della mancata impugnazione del disciplinare di gara, nella parte in cui imponeva che i documenti di identità allegati alla documentazione di gara fossero *“in corso di validità”*.

Invero, l'art. 71, terzo comma, del testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa (DPR 28 dicembre 2000 n. 445) statuisce che *“qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili di ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.”* Tale disposizione opera, secondo quanto espressamente previsto dal successivo art. 77 bis, anche per *“le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorchè regolate da norme speciali”*.

Secondo un condiviso orientamento giurisprudenziale, il surrichiamato art. 71 non può subire limitazioni per effetto di disposizioni di diverso tenore contenute nella *lex specialis* della gara, la cui efficacia è esclusa normativamente con la espressa previsione che le norme speciali (legislative, regolamentari ed a maggior ragione dettate con specifici atti amministrativi) non possono avere effetto per escludere l'obbligo di rettifica che, è opportuno precisarlo, nella sussistenza dei presupposti di legge costituisce per il responsabile del procedimento un adempimento

dovuto (in tal senso Consiglio di Stato, V, 11 novembre 2004, n. 7339).

Concludendo sul punto, ritiene il Collegio fondato il ricorso incidentale, in quanto la irregolarità, nella quale era incorsa la impresa PM Costruzioni non integrava gli estremi della falsità e come tale poteva essere agevolmente sanata mediante il ricorso al procedimento di rettifica di cui all'art. 71 del DPR 445/2000, anche in considerazione del fatto che, come detto in precedenza, il documento di identità era valido sia alla data della domanda di partecipazione, che a quella di ricezione della offerta ed era scaduto appena 15 giorni prima rispetto al termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte.

4. Occorre adesso procedere all'esame dei motivi aggiunti del ricorso principale, con i quali è stato dedotto che l'impresa PM Costruzioni avrebbe comunque dovuto essere esclusa dalla gara, in quanto aveva allegato alla propria documentazione di gara una sola copia del documento di riconoscimento del proprio legale rappresentante ed aveva ommesso di *“allegare ulteriori fotocopie alla domanda di ammissione ed alla dichiarazione di possesso dei requisiti morali nell'ambito della dichiarazione unica e complessa di cui all'art. 3”*.

La doglianza è infondata in quanto è incontrovertito tra le parti che l'unica fotocopia prodotta del documento di identità è stata allegata in coda alle dichiarazioni ed ai documenti, che erano spillati tutti insieme e collegati tra loro mediante bolli di

congiunzione interfacciali, in modo da rappresentare un unico documento cumulativo.

Orbene, la funzione svolta dalla allegazione di una copia del documento di identità alle istanze ed alle dichiarazioni sostitutive indirizzate alla P.A. è duplice: da un lato quello di garantire la provenienza del documento dal suo sottoscrittore; dall'altro lato quello di responsabilizzare il privato sulle conseguenze (anche di tipo penalistico), alle quali può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci.

Tale essendo la *ratio* della previsione, ritiene il Collegio che un unico documento di identità allegato in calce ad una pluralità di dichiarazioni, alle quali è spillato e congiunto mediante bolli interfacciali, ben possa adempiere a quelle funzioni di certificazione della provenienza e responsabilizzazione, alle quali la previsione della sua allegazione rispondono.

Tale interpretazione è, peraltro, coerente con il consolidato principio giurisprudenziale, secondo il quale nella interpretazione delle clausole di ammissione alla gara deve essere preferita la soluzione, che consenta la massima partecipazione in omaggio all'interesse della Amministrazione ad un confronto più ampio possibile delle offerte. A tale scopo deve essere evitata una applicazione meccanica del formalismo tipico delle gare d'appalto, che contraddica, alla luce delle circostanze del caso concreto, la fondamentale esigenza di ragionevolezza dell'attività amministrativa e finisca per porsi in contrasto con le esigenze di

tutela, al cui soddisfacimento sono finalizzati i generali canoni applicativi della contrattualistica pubblica (in tal senso da ultimo Consiglio Stato, V, 22 giugno 2004, n. 4347).

Concludendo sul punto, i motivi aggiunti al ricorso principale sono infondati e vanno rigettati.

5. Deve ora procedersi all'esame dei motivi aggiunti al ricorso incidentale, relativamente ai quali il ricorrente principale ha sollevato una eccezione di irricevibilità per tardività, che il Collegio ritiene fondata.

Considerato, infatti, che non sono state proposte censure fondate su fatti o documenti sconosciuti al momento della proposizione del ricorso incidentale, né sono stati impugnati provvedimenti adottati nel corso del giudizio, deve ritenersi che la notifica dei motivi aggiunti dovesse avvenire entro il termine di 45 giorni stabilito per la proposizione del ricorso incidentale dal combinato disposto degli artt. 37 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, 22 e 23 bis della l. 6 dicembre 1971, n. 1034.

Orbene, tale termine non risulta assolutamente rispettato nel caso di specie, dato che il ricorso principale è stato notificato il 27 settembre 2004 ed i motivi aggiunti del ricorso incidentale il 13 dicembre 2004.

I motivi aggiunti al ricorso incidentale sono, pertanto, tardivi e vanno dichiarati inammissibili.

Concludendo, per quanto suesposto sia il ricorso principale che quello incidentale sono parzialmente fondati e vanno accolti in

parte, con conseguente annullamento, per quanto di ragione, dei provvedimenti impugnati.

Sotto fatti naturalmente salvi gli ulteriori provvedimenti della Amministrazione.

Si ravvisano sufficienti motivi, stante la reciproca parziale soccombenza, per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P. Q. M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso principale ed il ricorso incidentale e, per l'effetto, annulla parzialmente nei corrispondenti limiti i provvedimenti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti della Amministrazione.-----

Spese compensate.-----

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.-----

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2005, con l'intervento dei Signori Magistrati:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| - CALOGERO ADAMO | - Presidente |
| - GIOVANNI TULUMELLO | - Referendario |
| - AURORA LENTO | - Referendario, estensore. |

Depositato in Segreteria il 20.1.2005

Il Direttore
Maria Rosa Leanza